



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 145/2020

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la razionalizzazione della Rete AT tra Malcontenta e Fusina, nei comuni di Mira e di Venezia (VE).
Pratica 4509

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 17912 del 07/08/2020 (acquisita al prot. reg. con n. 317129 del 10/08/2020), con cui si richiede l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del par. 3.1, punto i, dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, demandando alla società TERNA spa la predisposizione e la diretta trasmissione degli elaborati per la valutazione di incidenza alla competente Autorità regionale;

VISTA la D.G.R. n. 716 del 08/04/2008 ad oggetto "Approvazione dello studio per la valutazione di incidenza, selezione preliminare (screening), relativo all' "accordo di programma Vallone Moranzani", nel Comune di Venezia (direttiva 92/43/Cee art. 6 - Dpr n. 357/1997 art. 5 - Dg n. 740/2006)";

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. for. Lorenzo MCRRA per conto di TERNA spa e trasmessa dalla medesima società con nota n. P20200049555 del 05/08/2020 ed acquisita, tramite corriere, al prot. reg. con n. 327981 del 19/08/2020;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la razionalizzazione della Rete AT tra Malcontenta e Fusina, riguardando i livelli di tensione 380 kV, 220 kV e 132 kV (inclusi gli adeguamenti presso alcuni elementi in

Cabine Primarie e gli adeguamenti delle stazioni 220 kV esistenti) e le porzioni di linee già esistenti;

PRESO ATTO che il riassetto in argomento prevede i seguenti interventi:

- (C1) nuove sezioni a 380 e 220 kV in blindato nell'esistente stazione elettrica di Fusina 2;
- (C2) rifacimento della sezione a 220 kV in aria con conseguente ampliamento dell'esistente stazione elettrica di Malcontenta;
- (C3) nuova stazione elettrica di transizione aereo/cavo "Romea" a 380 kV in aria;
- (C4) due nuovi elettrodotti in cavo a 380 kV dalla S.E. Fusina 2 alla nuova stazione elettrica di transizione aereo/cavo "Romea" a 380 kV in aria;
- (C5) raccordo aereo dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Fusina 2 – Dolo" dalla stazione di transizione Romea al sost. n. 19 esistente;
- (C6) realizzazione dei seguenti elettrodotti in cavo interrato: a 220 kV "S.E. Fusina 2 – S.E. Malcontenta"; a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Stazione V"; a 220 kV "Stazione V – S.E. Malcontenta"; a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa";
- (C7) realizzazione dell'elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - Stazione IV";
- (C8) realizzazione degli elettrodotti aerei a 380 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 – Centrale Fusina (Gruppi 3 e 4)" e 220 kV in doppia terna "S.E. Fusina 2 – Centrale Fusina (Gruppi 1 e 2)";
- (C9/4) variante in cavo dell'elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona – S.E. Azotati";
- (C9/6) realizzazione del nuovo elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina";
- (C9/7) rifacimento dei raccordi a 220 kV in ingresso alla nuova S.E. Malcontenta degli esistenti elettrodotti "S.E. Malcontenta – Stazione I / S.E. Scorzè";
- (C9/8) rifacimento dei raccordi a 220 kV in ingresso alla nuova S.E. Malcontenta degli esistenti elettrodotti "S.E. Malcontenta – S.E. Villabona / S.E. Dolo";

PRESO ATTO che, a seguito dei suddetti interventi, saranno realizzate nuove tratte di elettrodotti aerei per complessivi 1,4 km (con n. 7 nuovi sostegni) e di elettrodotti in cavo interrato per complessivi 24 km (con n. 1 nuovo sostegno) e saranno realizzati nuovi (n. 9) portali stazioni;

PRESO ATTO che in aggiunta agli interventi sopra descritti si provvederà alla demolizione della Stazione Elettrica di Malcontenta e di alcune tratte di elettrodotti aerei (per complessivi 21,1 km) e di elettrodotti in cavo interrato (per complessivi 0,6 km) e dei relativi sostegni (pari a n. 89);

PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione degli interventi in argomento è complessivamente di circa 36 mesi, prevedendone l'avvio e l'esecuzione delle lavorazioni in concomitanza per alcuni degli interventi sopra indicati;

PRESO ATTO che le precauzioni progettuali richiamate nello studio per la valutazione di incidenza si riferiscono a: misure per allestimento dei cantieri di base; misure per l'apertura dei microcantieri; misure per la gestione del materiale di scotico; misure per il contenimento della diffusione delle specie alloctone; misure per il trasporto dei sostegni; accorgimenti per l'illuminazione delle SE; misure per la posa e tesatura dei conduttori; interventi di ripristino ambientale e paesaggistico; cronoprogramma dei lavori nelle aree sensibili (con monitoraggio floristico, vegetazionale e faunistico);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che possono essere ritenute come precauzioni ai sensi del vigente disciplina solamente ciò che risulta essere già assunto nella progettazione e nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

PRESO ATTO che nello studio esaminato non si ritengono possibili ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;

- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, non risulta essere conforme ed adeguato alla rappresentazione degli elementi oggetto dell'intervento;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D02.01.01 "Linee elettriche e linee telefoniche sospese", D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", E02 "Aree industriali e commerciali", E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G05.10 "Sorvolo con aerei o altri mezzi (per scopi agricoli)", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H02.05 "Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H05.01 "Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", H06.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori", H06.02 "Inquinamento luminoso", H06.04 "Inquinamento elettromagnetico", J03 "Altre modifiche agli ecosistemi", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che, ad eccezione di H06.01 (per il quale si è fatto ricorso anche a software commerciali), per H01.03, H06.02, H06.04 la misura non risulta essere determinata su base modellistica e che la stessa non può essere ritenuta sufficientemente adeguata nel rappresentare il relativo ambito di influenza;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H04.03 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: A06.04 "Abbandono della produzione culturale" [in riferimento alle Stazioni Elettriche], A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria" [in riferimento alle Stazioni Elettriche e agli elettrodotti], A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive" [in riferimento ai cantieri], D04.03 "Rotte di volo" [in riferimento alle operazioni di tesatura], E04.01 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli" [in riferimento ai ripristini], E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti" [in riferimento ai cantieri], G01.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada" [in riferimento ai cantieri];

- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'inviluppo spaziale di tutti i domini massimi spaziali e temporali di influenza e che il medesimo corrisponde cautelativamente ad un ambito più esteso pari a 1000 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento;
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza non vi è data indicazione dell'assenza di situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle tempistiche di realizzazione, ancorchè non risultino ancora conclusi i lavori di cui all'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" e con particolare riferimento agli interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che gli interventi in argomento si realizzano all'esterno dei siti della rete Natura 2000 e che i siti più vicini, in corrispondenza della fascia a Sud e a Est dell'ambito oggetto di intervento, sono la ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e la ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., L.R.V. n. 1/2007 - allegato E e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., L.R.V. n. 1/2007 - allegato E e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e 1150* "Lagune costiere";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha escluso per i suddetti habitat la sussistenza di una condizione di vulnerabilità;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Anacamptis pyramidalis*, *Agropyron elongatum*, *Artemisia coerulescens*, *Atriplex rosea*, *Bassia hirsuta*, *Bupleurum tenuissimum*, *Chenopodium ficifolium*, *Plantago cornuti*, *Utricularia australis*, *Plantago altissima*, *Cylindera trisignata*, *Salmo trutta marmoratus*, *Cottus gobio*, *Caretta caretta*, *Calidris alpina*, *Charadrius alexandrinus*, *Plegadis falcinellus*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Lanius minor*, *Caprimulgus europaeus*, *Philomachus pugnax*, *Anas acuta*, *Bucephala clangula*, *Charadrius hiaticula*, *Larus cachinnans*, *Numenius arquata*, *Panurus biarmicus*, *Platalea leucorodia*, *Pluvialis squatarola*, *Sylvia melanocephala*, *Tringa erythropus*, *Tringa totanus*, *Acrocephalus melanopogon*, *Aquila clanga*, *Asio flammeus*, *Charadrius morinellus*, *Chlidonias hybridus*, *Cygnus cygnus*, *Ficedula albicollis*, *Gallinago media*, *Gavia stellata*, *Gelochelidon nilotica*, *Glareola pratincola*, *Grus grus*, *Haliaeetus albicilla*, *Limosa lapponica*, *Luscinia svecica*, *Mergus albellus*, *Phalaropus lobatus*, *Phoenicopterus ruber*, *Podiceps auritus*, *Sterna caspia*, *Sylvia nisoria*, *Tadorna ferruginea*, *Tringa glareola*, *Chlidonias niger*, *Ciconia ciconia*, *Pandion haliaetus*, *Milvus migrans*, *Pernis apivorus*, *Charadrius dubius*, *Ciconia nigra*, *Crex crex*, *Porzana parva*, *Porzana porzana*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Coracias garrulus*, *Anas penelope*, *Chlidonias leucopterus*, *Pluvialis apricaria*, *Podiceps grisegena*, *Mustela putorius*, *Hystrix cristata*, *Meles meles*, *Salicornia veneta*, *Spiranthes aestivalis*, *Atriplex litoralis*, *Dryopteris filix-mas*, *Epilobium paviflorum*, *Epipactis palustris*, *Equisetum palustre*, *Limonium bellidifolium*, *Nymphoides peltata*,

Oenanthe lachenalii, Orchis laxiflora, Parapholis strigosa, Samolus valerandi, Spartina maritima, Spergularia marina, Thalictrum lucidum, Trachomitum venetum, Trapa natans, Triglochin maritimum, Zostera marina, Lycaena dispar, Alosa fallax, Acipenser naccarii, Chondrostoma soetta, Knipowitschia panizzae, Pomatochistus canestrinii, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Cobitis bilineata, Lampetra zanandreae, Sabanejewia larvata, Rutilus pigus, Aphanius fasciatus, Abramis brama, Alburnus alburnus, Anguilla anguilla, Carassius carassius, Carassius auratus, Cyprinus carpio, Esox lucius, Gambusia holbrooki, Gobio gobio, Ictalurus melas, Lepomis gibbosus, Leuciscus cephalus, Micropterus salmoides, Padogobius martensii, Perca fluviatilis, Pseudorasbora parva, Rhodeus sericeus, Rutilus erythrophthalmus, Salmo t. trutta, Sander lucioperca, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, Tinca tinca, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Bufo viridis, Rana latastei, Lissotriton vulgaris, Bufo bufo, Pelophylax kl. esculentus, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Coronella austriaca, Trachemys scripta, Anguis veronensis, Natrix natrix, Gavia arctica, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Sterna sandvicensis, Botaurus stellaris, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Alcedo atthis, Lanius collurio, Nycticorax nycticorax, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Sterna hirundo, Falco columbarius, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Anas clypeata, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Ardea cinerea, Aythya ferina, Cisticola jundicis, Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Haematopus ostralegus, Larus canus, Larus ridibundus, Mergus serrator, Phalacrocorax carbo sinensis, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Accipiter nisus, Asio otus, Bubulcus ibis, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Larus ridibundus, Netta furina, Otus scops, Pipistrellus nathusii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Vespertilio murinus, Plecotus auritus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Hipsugo savii, Muscardinus avellanarius, Neomys anomalus,

- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) per tutte le predette specie;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è in parte conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che tuttavia non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base del e condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità, impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12250 - Altre linee ferroviarie", "12260 - Aree

- adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area interessata dagli interventi dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Salicornia veneta*, *Spiranthes aestivalis*, *Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Caretta caretta*, *Coronella austriaca*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Gavia arctica*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Larus melanocephalus*, *Nycticorax nycticorax*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Hypsugo savii*, *Muscardinus avellanarius*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*;
- CONSIDERATO che il caviodotto sarà posato prevalentemente nel sedime stradale, o in affiancamento, ovvero in corrispondenza di superfici agricole tipicamente a seminativo a cui è attribuibile un'idoneità ambientale almeno per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;

- PRESO ATTO e CONSIDERATO che rispetto alle tratte aeree residuali degli elettrodotti in argomento e alle Stazioni Elettriche non è prevista l'adozione di misure a contrasto dell'elettrocuzione e del rischio di collisione e che tuttavia non risulterebbe essere considerato l'intero layout del sistema delle reti di trasporto dell'energia elettrica nell'ambito interessato dalla razionalizzazione;
- RITENUTO che sia intrapresa ogni utile misura per garantire la miglior visibilità dell'infrastruttura aerea e per contrastare i possibili fenomeni di elettrocuzione (con particolare riferimento presso le Stazioni Elettriche);
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che sia vietato l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale;
- RITENUTO che il suddetto personale qualificato procede altresì alla verifica e alla documentazione della corretta attuazione degli interventi e delle relative precauzioni (comprendente della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, come pure alla eventuale individuazione e applicazione di ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che è previsto il monitoraggio floristico, vegetazionale e faunistico per specifici ambiti interessati dagli interventi e che alcuni di tali ambiti, tuttavia, non si caratterizzano per aspetti ambientali dichiarati;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il programma di monitoraggio proposto non si estende alle finalità di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e che, tuttavia, lo stesso può consentire la verifica dell'efficacia delle precauzioni ambientali dichiarate (previa nuova definizione dei punti di monitoraggio), costituendo quindi supporto per l'attività di verifica da parte del personale qualificato nella produzione della specifica reportistica;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, nell'attività di reportistica siano ricompresi anche i report conseguenti al monitoraggio ambientale proposto (previa nuova definizione dei punti di monitoraggio) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che sia documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione mediante specifica reportistica all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congrua rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico, anche rispetto alla caratterizzazione degli ambienti e alla suddivisione morfologico-funzionale riportata nelle Scheda Intervento);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

f.to dott. Corrado SOCCORSO

Venezia, lì 25/08/2020